



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Direttive sull'osservazione nelle assicurazioni sociali (DOAS) **(Direttive sull'osservazione)**

Valide dal 15 novembre 2019

Stato: 15 novembre 2019

318.107.14 i DOAS

11.19

Indice

Abbreviazioni	4
1 In generale	6
1.1 Campo d'applicazione e definizione	6
1.2 Distinzione tra provvedimenti d'accertamento e osservazione	6
2 Osservazione	6
2.1 Ordine di svolgere l'osservazione.....	6
2.2 Durata dell'osservazione	7
2.3 Mezzi impiegabili.....	7
2.4 Specialisti incaricati dell'osservazione.....	8
2.5 Istruzione e accompagnamento degli specialisti incaricati dell'osservazione.....	8
2.6 Gestione dell'osservazione	9
2.7 Informazione dell'assicurato	10
2.8 Emanazione di una decisione nei casi in cui l'osservazione non determina una modifica della prestazione in questione	10
2.9 Osservazioni all'estero	11
3 Utilizzazione dei mezzi di prova	12
3.1 In generale	12
3.2 Utilizzazione di materiale ottenuto in occasione di osservazioni di altri assicuratori.....	12
4 Denuncia penale	12
5 Documentazione / Gestione degli atti / Consultazione degli atti	13
5.1 Definizione di materiale ottenuto in occasione dell'osservazione.....	13
5.2 Conservazione degli atti / Utilizzazione del materiale ottenuto in occasione dell'osservazione	13
5.3 «Atti interni»	13

5.4	Consultazione del materiale ottenuto in occasione dell'osservazione (consultazione degli atti).....	14
5.5	Distruzione del materiale ottenuto in occasione dell'osservazione da parte dell'assicuratore	15
6	Rilevazione statistica / Resoconto.....	16
Allegati 18		
1	Rilevazione statistica	18
2	Convenzioni di sicurezza sociale con disposizioni sulla lotta agli abusi	21

Abbreviazioni

art.	articolo/i
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
AI	Assicurazione invalidità
AINF	Assicurazione contro gli infortuni
CP	Codice penale (RS 311.0)
cpv.	capoverso/i
LAA	Lotta agli abusi assicurativi
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20)
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
LSA	Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori; RS 961.01)
LPC	Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.30)
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
OAI	Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.201)
OAVS	Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)
OPGA	Ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.11)

VSI Pratique VSI/AHI-Praxis, rivista destinata alle casse di compensazione, pubblicata in versione francese e tedesca dall'UFAS

1 In generale

1.1 Campo d'applicazione e definizione

- 1001 Le presenti direttive si applicano a tutte le assicurazioni sociali soggette alla vigilanza dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) che svolgono un'osservazione ai sensi dell'articolo 43a LPGa.
- 1002 Le assicurazioni sociali rette dalla LPGa sono denominate «assicuratori», analogamente a quanto previsto nella LPGa. Questo termine comprende sia le assicurazioni sociali in quanto tali che i rispettivi organi esecutivi.

1.2 Distinzione tra provvedimenti d'accertamento e osservazione

- 1003 I provvedimenti d'accertamento possono consistere anche in sopralluoghi, per esempio nell'accertamento del domicilio di una persona tramite la verifica dei dati indicati sulla bucalettere. Se però il sopralluogo diventa una verifica sistematica, per esempio con il ripetuto passaggio davanti all'abitazione dell'assicurato per verificare se la sera ci siano luci accese, si tratta di un'osservazione. In tal caso occorre quindi procedere conformemente all'articolo 43a LPGa.

2 Osservazione

- 2001 Un'osservazione può essere ordinata, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 43a capoverso 1 LPGa.

2.1 Ordine di svolgere l'osservazione

- 2002 Un'osservazione secondo l'articolo 43a capoverso 1 LPGa può essere ordinata da una persona autorizzata a farlo secondo l'articolo 43a capoverso 2 LPGa. L'assicuratore competente deve garantire nella propria organizzazione che la

persona autorizzata a decidere in merito adempia i requisiti legali.

Nel campo d'applicazione delle presenti direttive, per l'ordine di svolgere un'osservazione è competente il gerente della cassa o il responsabile dell'ufficio AI o PC.

- 2003 Conformemente all'articolo 43b LPGA, prima che venga ordinato, l'impiego di strumenti tecnici deve essere sottoposto per approvazione al competente tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale amministrativo federale. La domanda al tribunale competente deve essere firmata da una persona autorizzata a ordinare l'osservazione secondo l'articolo 43a capoverso 2 LPGA.

2.2 Durata dell'osservazione

- 2004 È considerato giorno dell'osservazione qualsiasi giorno civile in cui si è proceduto a un'operazione di osservazione, a prescindere dal numero di ore in cui questa è stata effettivamente svolta e dal numero di specialisti che hanno operato contemporaneamente.
- 2005 Se a un'osservazione partecipano più specialisti, in ordine successivo o alternativamente, per il calcolo della durata e dei giorni dell'osservazione vengono sommate le rispettive attività svolte nell'ambito dell'osservazione.
- 2006 Se è necessario prorogare la durata iniziale di sei mesi di un'osservazione, occorre indicarne dettagliatamente i motivi nell'incarto.

2.3 Mezzi impiegabili

- 2007 Registrazioni su supporto sonoro
La registrazione di conversazioni è vietata.
Qualora insieme a registrazioni su supporto visivo autorizzate dovessero essere registrate conversazioni, è possibile utilizzare soltanto le prime, senza le registrazioni di conversazioni.

- 2008 Strumenti tecnici per la localizzazione (art. 7i cpv. 3 OPGA)
A titolo di strumenti tecnici per la localizzazione sono ammessi soltanto apparecchi di geolocalizzazione satellitare, quali i localizzatori GPS, da installare su veicoli. Non è possibile apporli su altri oggetti, come ad esempio abiti o bagagli. Non è ammesso nemmeno l'impiego di altri strumenti tecnici che eventualmente potrebbero essere utilizzati a fini di localizzazione, quali ad esempio droni, telecamere termiche o simili.

2.4 Specialisti incaricati dell'osservazione

- 2009 Gli assicuratori possono commissionare un'osservazione a specialisti interni o esterni. Questi devono soddisfare le esigenze necessarie e disporre di un'autorizzazione dell'UFAS secondo gli articoli 7a segg. OPGA.
- 2010 Incombe all'assicuratore verificare, ogni volta che ordina un'osservazione, che gli specialisti incaricati dispongano delle autorizzazioni necessarie e che queste siano documentate negli atti. Se un assicuratore viene a sapere che un titolare di autorizzazione non soddisfa o non soddisfa più le condizioni necessarie per il rilascio della medesima, è tenuto a informarne per iscritto l'UFAS.

2.5 Istruzione e accompagnamento degli specialisti incaricati dell'osservazione

- 2011 Se un'osservazione è commissionata a uno specialista esterno, il mandato deve essere conferito per iscritto.
- 2012 Nel mandato di osservazione lo specialista incaricato deve confermare di essere stato reso attento dal mandante in merito alle disposizioni legali e di rispettarle. Deve inoltre dichiarare di disporre di tutte le autorizzazioni necessarie per il mandato in questione (autorizzazione secondo l'art. 7d OPGA ed eventuali autorizzazioni necessarie a livello cantonale), di soddisfare le prescrizioni legali e di impegnarsi a rispettare rigorosamente l'obbligo del segreto.

- 2013 Se lo svolgimento di un'osservazione è affidato a specialisti esterni, il mandato deve contenere soltanto i dati e le indicazioni indispensabili per l'osservazione. Inoltre, vanno forniti loro (in copia) soltanto i documenti necessari allo scopo previsto. Qualora vi sia uno scambio di informazioni elettronico, i dati devono essere trasmessi in forma crittografata (v. anche N. 5002 segg.). Dopo la conclusione dell'osservazione, i documenti e i dati devono essere restituiti all'assicuratore. In caso di scambio di informazioni elettronico, gli specialisti esterni sono tenuti a cancellare i dati in modo irrevocabile.
- 2014 Prima della consegna degli atti e dei dati, gli specialisti esterni devono essere informati riguardo alle disposizioni legali in materia di protezione e trattamento dei dati e devono dichiarare che le rispetteranno.
- 2015 L'obbligo del segreto di cui all'articolo 33 LPGa va rispettato. In particolare occorre vegliare a che non vengano fornite informazioni a terzi, né direttamente né indirettamente, salvo se la loro comunicazione è autorizzata da una disposizione legale (p. es. l'art. 6a LAI) o se l'assicurato ha dato il suo consenso.
- 2016 Il mandato di osservazione deve inoltre comprendere gli elementi seguenti:
- spiegazione del mandato concreto, in particolare con l'indicazione delle prove che vanno fornite con l'osservazione;
 - indicazione dei mezzi che possono essere impiegati per l'osservazione nel caso specifico;
 - modalità di informazione e rapporto;
 - menzione dell'obbligo di consegnare tutto il materiale ottenuto in occasione dell'osservazione.

2.6 Gestione dell'osservazione

- 2017 Durante l'osservazione è necessario garantire che lo specialista incaricato tenga costantemente aggiornato l'assicuratore sulla situazione e su eventi particolari, per permettergli

di decidere i passi successivi oppure di interrompere l'osservazione.

- 2018 Al più tardi dopo la conclusione dell'osservazione, lo specialista incaricato consegna un rapporto scritto, con tutto il materiale ottenuto in occasione dell'osservazione. L'assicuratore verifica il contenuto del rapporto e la legalità del materiale ottenuto in occasione dell'osservazione.
- 2019 Se l'osservazione porta alla luce elementi che scagionano l'assicurato, questi vanno menzionati nel rapporto.

2.7 Informazione dell'assicurato

- 2020 Se l'osservazione determina una modifica della prestazione in questione, al più tardi nel quadro del diritto di audizione concessogli prima dell'emanazione della nuova decisione sulla prestazione o nell'ambito della procedura di preavviso, l'assicurato viene informato per iscritto circa il motivo, il tipo e la durata dell'osservazione svolta (art. 43a cpv. 7 LPGA). L'assicurato può anche essere informato preventivamente in forma orale, ad esempio in occasione di una consultazione del materiale ottenuto in occasione dell'osservazione (v. anche N. 5008).

2.8 Emanazione di una decisione nei casi in cui l'osservazione non determina una modifica della prestazione in questione

- 2021 Se l'osservazione non determina una modifica della prestazione in questione, l'assicurato viene informato mediante decisione circa il motivo, il tipo e la durata dell'osservazione svolta (art. 43a cpv. 8 LPGA). Nella decisione va inoltre segnalato che il materiale ottenuto in occasione dell'osservazione verrà distrutto, se l'assicurato non avrà richiesto esplicitamente il contrario (v. anche N. 5011).

2.9 Osservazioni all'estero

2022 In linea di massima, le osservazioni possono essere svolte unicamente sul territorio svizzero. Con gli Stati indicati di seguito, però, la Svizzera ha concluso convenzioni di sicurezza sociale contenenti una disposizione sulla lotta agli abusi nell'ambito delle assicurazioni sociali, che a determinate condizioni consente lo svolgimento di osservazioni nello Stato in questione (v. allegato 2, tenore delle pertinenti disposizioni). In caso di sospetto, va avviata un'apposita procedura tramite l'organismo di collegamento competente.

Stato contraente	Settori in cui, a determinate condizioni, sono possibili osservazioni
Brasile	AVS/AI/AINF
Kosovo	AVS/AI
Montenegro	AVS/AI/AINF
Serbia	AVS/AI/AINF
Uruguay	AVS/AI/AINF

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS non contemplano alcun disciplinamento al riguardo. Non è dunque possibile svolgere osservazioni sul territorio di Stati membri dell'UE o dell'AELS.

Negli altri Stati non è possibile in alcun caso svolgere osservazioni, a prescindere dal fatto che con lo Stato in questione sia stata conclusa una convenzione di sicurezza sociale.

3 Utilizzazione dei mezzi di prova

3.1 In generale

- 3001 Il materiale ottenuto in occasione dell'osservazione senza rispettare le prescrizioni degli articoli 43a e 43b LPGA non può essere utilizzato.

3.2 Utilizzazione di materiale ottenuto in occasione di osservazioni di altri assicuratori

- 3004 L'assicuratore può utilizzare il materiale di un'osservazione svolta in proprio da un altro assicuratore o da un assicuratore secondo la LSA o da essi commissionata, se per l'osservazione in questione sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 43a capoversi 1–5 LPGA.

4 Denuncia penale

- 4001 Occorre valutare se il comportamento dell'assicurato abbia rilevanza penale (p. es. secondo gli art. 146 e 148a CP o gli art. 87 e 88 LAVS, nonché l'art. 31 LPC). Se del caso, l'assicuratore deve sporgere una denuncia penale (v. anche l'art. 208 OAVS in combinato disposto con l'art. 89 OAI). Nel decidere in merito a una denuncia penale va anche considerato che, a seconda delle circostanze, un comportamento penalmente rilevante può determinare un prolungamento del termine assoluto previsto all'articolo 25 capoverso 2 LPGA per la restituzione delle prestazioni (v. sentenza del Tribunale federale 9C_870/2013 del 29 aprile 2014 consid. 5.3).

5 Documentazione / Gestione degli atti / Consultazione degli atti

5.1 Definizione di materiale ottenuto in occasione dell'osservazione

- 5001 Sono considerati come materiale ottenuto in occasione dell'osservazione ogni genere di materiale visivo e sonoro nonché le registrazioni di strumenti per la localizzazione prodotti nel corso dell'intera durata dell'osservazione nonché il rapporto redatto dallo specialista incaricato all'attenzione dell'assicuratore.

5.2 Conservazione degli atti / Utilizzazione del materiale ottenuto in occasione dell'osservazione

- 5002 Mediante il contratto l'assicuratore impegna lo specialista incaricato a conservare e proteggere il materiale ottenuto in occasione dell'osservazione conformemente all'articolo 8a OPGA.
- 5003 Il materiale ottenuto in occasione dell'osservazione deve essere fornito all'assicuratore integralmente, ovvero in tutte le sue componenti e in tutta la sua durata.
- 5004 Dopo aver consegnato all'assicuratore il materiale ottenuto in occasione dell'osservazione, al più tardi alla conclusione del mandato lo specialista incaricato cancella e distrugge tutto il materiale e tutti i dati sui suoi supporti di dati. Lo specialista incaricato non è autorizzato a conservare copie del materiale e deve confermare all'assicuratore la distruzione del materiale ottenuto in occasione dell'osservazione. L'assicuratore garantisce per contratto che ciò avvenga.

5.3 «Atti interni»

- 5005 Se la loro comunicazione può compromettere la riuscita dei successivi accertamenti, i documenti generati nel quadro di

un'osservazione sono da trattare per principio come atti interni e sono quindi esclusi dal diritto di consultazione. Questo vale anche per le denunce di terzi o le segnalazioni provenienti da altre assicurazioni in merito alla riscossione indebita di prestazioni.

- 5006 Per principio, dopo la conclusione dell'osservazione, gli atti summenzionati non sono più da considerare come atti interni e vanno quindi resi noti all'assicurato nel quadro del diritto di audizione o della procedura di preavviso oppure della procedura d'opposizione (v. N. 5008 segg.).

5.4 Consultazione del materiale ottenuto in occasione dell'osservazione (consultazione degli atti)

- 5008 Se l'assicuratore informa oralmente l'assicurato presso i propri locali sull'osservazione svolta, deve presentargli tutto il materiale ottenuto in occasione dell'osservazione di cui al N. 5001 e garantirgliene la consultazione. Al contempo deve segnalargli che ha la possibilità di esigere copie di tutto il materiale in questione (v. art. 8c OPGA). L'assicurato è così pienamente informato sul materiale ottenuto in occasione dell'osservazione e può consultarlo integralmente.
- 5009 Se l'assicuratore informa per iscritto l'assicurato sull'osservazione svolta (il che è obbligatorio e deve avvenire sotto forma di decisione nei casi di cui all'art. 43a cpv. 8 LPGGA, ovvero se l'osservazione non ha permesso di confermare gli indizi), deve offrirgli la possibilità di consultare sul posto tutto il materiale ottenuto in occasione dell'osservazione e/o di farsi recapitare copie di tutto il materiale, eventualmente insieme con l'incarto completo sul suo caso.
- 5010 Per il resto, nel diritto delle assicurazioni sociali valgono le disposizioni e la giurisprudenza vigenti in materia di procedura per la consultazione degli atti (in particolare per quanto concerne l'eventuale rifiuto della consultazione), secondo le quali le decisioni in materia di consultazione degli atti sono

decisioni incidentali, che possono essere impugnate mediante ricorso, se è adempiuta la condizione per l'entrata in materia del «pregiudizio irreparabile».

5.5 Distruzione del materiale ottenuto in occasione dell'osservazione da parte dell'assicuratore

- 5011 In presenza di una decisione secondo l'articolo 43a capoverso 8 LPGa (v. N. 2021), l'assicuratore è tenuto a distruggere il materiale ottenuto in occasione dell'osservazione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione, se l'assicurato non ha richiesto esplicitamente che esso resti agli atti.
- 5012 Vanno distrutti tutti gli atti relativi all'osservazione che immediatamente dopo la medesima non servono quali mezzi di prova per una modifica della prestazione. In particolare non è ammesso che l'assicuratore conservi materiale che non sia direttamente necessario quale mezzo di prova per una modifica della prestazione, per esempio al fine di consentire confronti in un secondo momento.
- 5013 Se il materiale ottenuto in occasione dell'osservazione non serve quale mezzo di prova, occorre distruggere integralmente questo materiale, vale a dire tutte le registrazioni su supporto visivo e sonoro nonché le registrazioni di strumenti per la localizzazione. Se l'assicuratore ha commissionato l'osservazione a uno specialista esterno, deve garantire per contratto che questi gli fornisca tutto il materiale (anche quello non elaborato, ovvero non soltanto parzialmente) e che non ne conservi alcuna copia.
- 5014 La distruzione concerne il materiale raccolto nel quadro dell'osservazione. Per contro, dall'incarto dell'assicurato deve risultare chiaramente il fatto che è stata svolta un'osservazione. In particolare, dagli atti rimanenti nell'incarto deve emergere chi ha ordinato l'osservazione, quando e sulla base di quali indizi. L'incarto deve contenere anche una copia della decisione con cui si comunica all'assicurato

che è stata svolta un'osservazione e l'indicazione del conferimento del mandato allo specialista.

- 5015 Se l'osservazione è stata delegata a uno specialista esterno, rientrano tra gli atti dell'incarto anche il pertinente contratto scritto e l'eventuale corrispondenza tra lo specialista in questione e l'assicuratore.

6 Rilevazione statistica / Resoconto

- 6001 Tutti gli assicuratori che svolgono osservazioni secondo la LPGA devono rilevare o registrare e trasmettere ogni anno all'UFAS i dati statistici **secondo l'allegato 1**.
I dati statistici vanno trasmessi ogni anno all'UFAS mediante l'apposito strumento di rilevazione online entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Ogni organo deve designare e comunicare all'UFAS una persona di contatto per la rilevazione statistica e il resoconto. L'UFAS metterà a disposizione della persona di contatto i dati di accesso necessari.

6002 Di seguito è proposto un esempio.

	A	B	C
1	30		
2	15		
3	6	5	
4	300	200	40
5		140	30
6		Fr. 300 000	Fr. 120 000
7		5	3
8	Fr. 400 000	Fr. 240 000	

Tutti gli assicuratori devono compilare i campi in grigio, mentre gli uffici AI e gli assicuratori contro gli infortuni devono compilare anche i campi in giallo (al riguardo v. anche allegato 1 «Rilevazione statistica»).

Allegati

1 Rilevazione statistica

Riga	Colonna A	Colonna B	Colonna C
1	Numero delle osservazioni <u>commissionate dall'assicuratore stesso</u> nell'anno civile precedente		
2	Numero delle denunce penali sporte dall'assicuratore nell'anno civile precedente in seguito a un'osservazione		
3	Numero delle richieste di autorizzazione dell'impiego di strumenti tecnici per la localizzazione (art. 43b LPGGA) nell'anno civile precedente	Numero delle richieste secondo la riga 3 / colonna A approvate	
4	Numero degli incarti trasmessi al servizio competente per la LAA nell'anno civile precedente	Numero degli incarti LAA trattati dopo una prima selezione e chiusi nell'anno civile precedente (<u>con</u>	Numero degli incarti LAA trattati dopo una prima selezione e chiusi nell'anno civile precedente per i quali <u>è stata svolta</u>

Riga	Colonna A	Colonna B	Colonna C
		<u>o senza</u> osservazione)	<u>un'osservazione</u> (commissionata dall'assicuratore stesso o congiuntamente a un altro assicuratore oppure ripresa dall'incarto di un altro assicuratore)
5		Numero delle decisioni negli incarti secondo la riga 4 / colonna B (incarti LAA chiusi nell'anno civile precedente) per casi in cui sono già state versate prestazioni e in cui il sospetto di riscossione indebita di prestazioni è stato confermato (<u>con o senza</u> osservazione)	Numero delle decisioni negli incarti secondo la riga 4 / colonna C (incarti LAA chiusi nell'anno civile precedente), per casi in cui sono già state versate prestazioni e in cui il sospetto di riscossione indebita di prestazioni è stato confermato <u>in seguito a un'osservazione</u>
6		Somma degli importi mensili effettivamente sospesi nell'anno civile precedente per gli incarti/le decisioni se-	Somma degli importi mensili effettivamente sospesi nell'anno civile precedente per gli incarti/le decisioni secondo la riga 5 /

Riga	Colonna A	Colonna B	Colonna C
		<p>condo la riga 5 / colonna B (<u>con o senza</u> osservazione)</p> <p><i>(Per il calcolo della somma è computato un solo importo mensile per ogni incarto/decisione)</i></p>	<p>colonna C <u>in seguito a un'osservazione</u></p> <p><i>(Per il calcolo della somma è computato un solo importo mensile per ogni incarto/decisione)</i></p>
7		<p>Numero delle <i>prime richieste di prestazioni respinte</i> nell'anno civile precedente per gli incarti LAA secondo la riga 4 / colonna B, per i quali il sospetto di riscossione indebita di prestazioni è stato confermato (<u>con o senza</u> osservazione)</p>	<p>Numero delle <i>prime richieste di prestazioni respinte</i> nell'anno civile precedente per gli incarti LAA secondo la riga 4 / colonna C, per i quali il sospetto di riscossione indebita di prestazioni è stato confermato <u>in seguito a un'osservazione</u>.</p>
8	Spese per il personale interno preposto alla LAA sostenute dall'assicuratore nell'anno civile precedente	Spese esterne per le osservazioni commissionate dall'assicuratore nell'anno civile precedente	

Tutti gli assicuratori devono compilare i campi in grigio, mentre gli uffici AI e gli assicuratori contro gli infortuni devono compilare anche i campi in giallo.

2 Convenzioni di sicurezza sociale con disposizioni sulla lotta agli abusi

Stato contraente	Settori in cui la LAA è ammessa	Clausola LAA
Brasile	AVS/AI/AINF	<p>Art. 24 Prevenzione della riscossione indebita di prestazioni</p> <p>(1) Per evitare gli abusi e le frodi ai danni dell'assicurazione, l'istituzione competente di una Parte, a sue spese e in accordo con le disposizioni legali nazionali di entrambe le Parti, può effettuare controlli supplementari se, alla presentazione di richieste o alla riscossione di prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità o dell'assicurazione contro gli infortuni, vi è un sospetto fondato che una persona percepisca, abbia percepito o cerchi di percepire indebitamente prestazioni.</p> <p>(2) Se i controlli menzionati al paragrafo 1 non possono essere eseguiti dall'istituzione interpellata, l'istituzione richiedente può affidare l'incarico a un'impresa, che li eseguirà nel rispetto della legislazione dello Stato in cui il controllo deve essere effettuato.</p>
Kosovo	AVS/AI	<p>Art. 23 Prevenzione della riscossione indebita di prestazioni</p> <p>(1) Le autorità competenti dei due Stati contraenti s'impegnano a prevenire e a lottare contro le frodi e gli abusi in materia di contributi o prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in particolare per quanto riguarda il domicilio effettivo delle persone, lo stato civile, il numero di discendenti, la verifica dei riconoscimenti di paternità, la natura e la durata della formazione nonché il suo svolgimento mirato, l'incapacità al lavoro, la valutazione delle risorse finanziarie, il calcolo dei contributi e il cumulo di prestazioni.</p> <p>(2) Le autorità e le istituzioni competenti di uno degli Stati contraenti prendono, su richiesta dell'organo competente dell'altro Stato e se del caso a sue spese, tutte le misure per il controllo, la verifica, l'accertamento e lo scambio d'informazioni conformemente alle norme giuridiche nazionali ad essi applicabili.</p> <p>(3) Se le misure di cui al paragrafo 2 non possono essere attuate dall'organo interpellato, l'organo richiedente può affidare l'incarico a un'impresa riconosciuta dallo Stato contraente in cui la misura è attuata. A tal fine vanno prese in considerazione le norme giuridiche dei due Stati contraenti.</p> <p>(4) L'organismo di collegamento di uno Stato contraente mette regolarmente a disposizione dell'organismo di collegamento dell'altro Stato contraente i necessari dati personali dei beneficiari di una rendita versata in virtù delle norme giuridiche del primo Stato che sono domiciliati sul territorio del secondo Stato, ai fini di un confronto con i dati relativi ai decessi avvenuti nello Stato di domicilio.</p> <p>(5) Se una persona di cui all'articolo 3 chiede in Kosovo una rendita di base in funzione del reddito, l'organo svizzero competente comunica, su richiesta, all'istituzione kosovara competente per la fornitura della prestazione le informazioni necessarie concernenti eventuali rendite svizzere.</p> <p>(6) In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, l'organo kosovaro competente comunica, su richiesta, all'organo svizzero competente le informazioni necessarie concernenti il reddito, la sostanza e il domicilio,</p>

Stato contraente	Settori in cui la LAA è ammessa	Clausola LAA
		se una persona di cui all'articolo 3 chiede in Svizzera prestazioni complementari secondo la legge federale del 6 ottobre 2006 ¹ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
Montenegro	AVS/AI/AINF	<p>Art. 28 Prevenzione della riscossione indebita di prestazioni</p> <p>(1) Per evitare gli abusi e le truffe assicurative al momento della richiesta di prestazioni e durante la riscossione delle medesime nell'ambito dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità nonché dell'assicurazione contro gli infortuni, l'istituzione svizzera può eseguire ulteriori controlli in conformità con la legislazione nazionale degli Stati contraenti nei casi in cui sussista il fondato sospetto che la persona interessata percepisca, abbia percepito o cerchi di percepire delle prestazioni indebitamente.</p> <p>(2) Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'istituzione svizzera può incaricare un organo riconosciuto nel Montenegro di eseguire ulteriori controlli in nome e per conto suo in conformità con le norme giuridiche di questo Stato.</p>
Serbia	AVS/AI/AINF	<p>Art. 27 Prevenzione della riscossione indebita di prestazioni</p> <p>(1) Per evitare gli abusi e le truffe assicurative al momento della richiesta di prestazioni e durante la riscossione delle medesime nell'ambito dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti, l'invalidità e contro gli infortuni, l'istituzione di uno Stato contraente può eseguire ulteriori controlli in conformità con la legislazione nazionale degli Stati contraenti nei casi in cui sussista il fondato sospetto che la persona interessata percepisca o abbia percepito e cerchi di percepire indebitamente delle prestazioni.</p> <p>(2) Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'istituzione di uno degli Stati contraenti può incaricare un organo riconosciuto nell'altro Stato contraente di eseguire ulteriori controlli a nome e per conto suo in conformità con le norme giuridiche di questo Stato.</p>
Uruguay	AVS/AI/AINF	<p>Art. 25 Prevenzione della riscossione indebita di prestazioni</p> <p>(1) Per evitare gli abusi e la frode ai danni dell'assicurazione, l'istituzione competente di uno Stato contraente, in accordo con le disposizioni legali nazionali di entrambi gli Stati contraenti, può effettuare controlli supplementari se, alla presentazione di domande o alla riscossione di prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità o dell'assicurazione contro gli infortuni, vi è un sospetto fondato che una persona percepisca, abbia percepito o cerchi di percepire indebitamente prestazioni.</p> <p>(2) Nei casi di cui al paragrafo 1, l'istituzione competente di uno Stato contraente può incaricare un ente riconosciuto dall'altro Stato contraente di effettuare controlli supplementari, in nome di tale istituzione e a sue spese, nel rispetto delle disposizioni legali del secondo Stato.</p>

¹ RS 831.30